Oggetto: Servizi di linea - Imprese che erogano esclusivamente servizi ausiliari al trasporto.

In relazione ad un quesito formulato recentemente dall’UMC di Napoli ed afferente all’argomento in oggetto, appare utile fornire le indicazioni che seguono.

Con circolare n. 9/2012 (prot. n. 25161 del 13 novembre 2012) sono state fornite indicazioni in ordine alla possibilità che un’associazione di imprese autorizzata all’esercizio di un servizio di linea comprenda anche un’impresa non iscritta al Registro elettronico nazionale (REN), per lo svolgimento di funzioni di supporto al trasporto (ad esempio, servizi di bigliettazione). In tal caso l’impresa non iscritta al REN, ancorché co-destinataria del provvedimento autorizzativo, non viene poi iscritta sulla documentazione da tenere a bordo (rilasciata dall’UMC competente) proprio perché non ha titolo all’esercizio del trasporto.

Si vuole ora chiarire come procedere nel caso che dell’ATI faccia parte una o più imprese che intendono svolgere soltanto attività ausiliarie al trasporto -come nei casi di cui alla circolare 9/2012- ma che, diversamente da quanto ivi previsto, sono iscritte al REN.

Si richiama, a premessa, il fatto che nel caso di un servizio svolto da un’ATI la idoneità a svolgere il servizio va verificata in capo all’associazione nel suo complesso, essendo irrilevante quale sia il contributo specifico della singola impresa all’erogazione del trasporto. Si tratta di un principio sottostante la stessa funzione associativa (contemplata dall’ordinamento e dalla normativa del settore de quo) e che sarebbe
 totalmente svilufo ove si procedesse ad accertare la disponibilità di mezzi e veicoli sufficienti in capo ad ogni impresa.
Si richiama altresì, quale corollario, che l'UMC competente al rilascio del pertinente parere provvede ad acquisire, ove necessario, informazioni e notizie da altri UMC che ne siano eventualmente depositari. Ad esempio, nel caso di servizi ricadenti nel d. lgs. n. 285/2005 il parere da rilasciare in base all'art. 3 co. 2 lettere e) ed f) potrà richiedere l'acquisizione di informazioni anche presso l'UMC capoluogo di Regione ove hanno origine altri servizi di linea e/o l'UMC competente per l'iscrizione al REN della/delle impresa/imprese in questione.
Da quanto sopra derivano due effetti.

In primo luogo, per l'impresa associata che svolgerà solo servizi di supporto, la verifica di cui alle citate lettere e) ed f) sarà orientata ad accertare la capacità di svolgere specificamente tali servizi. Di fatto, ciò comporta l’esclusione della verifica ex lettera f) (disponibilità di autobus) e, tra le variabili indicate nella lettera e), la focalizzazione su quelle che sono pertinenti rispetto all’attività che l’impresa andrà a svolgere.

In secondo luogo, quale effetto della verifica sulla idoneità dell’associazione nel suo complesso a svolgere il trasporto, sulla documentazione da tenere a bordo saranno iscritte tutte le imprese purché autorizzate all’esercizio della professione (i.e., purché iscritte al REN), indipendentemente da quale sia il loro contributo all’erogazione del servizio e senza annotazioni specifiche o limitazioni.

La fattispecie evidenziata si applica ai servizi interregionali di competenza statale ex d. lgs. n. 285/2005, ai servizi regolari in ambito comunitario e ai servizi di linea tra l’Italia e un Paese non appartenente all’Unione Europea. Riguardo questi ultimi, in esecuzione degli accordi bilateralari ratificati i servizi sono autorizzati tutti in regime di partenariato, e cioè, congiuntamente, ad imprese italiane ed estere. La partnership tra l’impresa italiana e quella estera è concettualmente assimilabile ad un’associazione di imprese, ancorché con la rilevante specificità che generalmente è peculiare, nei fatti, l’accertamento sulla dotazione di risorse tecniche ed organizzative dell’impresa estera. Una modalità di procedere (che appare ragionevole alla luce delle citate specificità) consiste nel verificare l’idoneità della dotazione tecnica ed organizzativa dell’impresa italiana in funzione delle attività che essa dichiara che andrà a svolgere. Anche in questo caso, sulla documentazione da tenere a bordo saranno iscritte tutte le imprese purché autorizzate all’esercizio della professione (i.e., purché iscritte al REN).

Il Direttore generale
Dott. Enrico Finocchi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE E I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ – DIVISIONE 2
VIA G. CARACI, 36 – 00157 ROMA
segreteria.apc2@mit.gov.it